



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 giugno 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Alessandro Vannucci, Presidente f.f.; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luigi Maiello, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria dei Sigg. Nicola Terra e Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 17 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(302) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEL CALCIATORE ANTONIO VENTRESCA (attualmente tesserato per la Soc. ASD Goriano Sicoli), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 59 del 22.4.2010).

In data 3.12.2009 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla CD Territoriale c/o il Comitato Regionale Abruzzo – tra l'altro – il calciatore Ventresca Antonio, tesserato per la Soc. ASD Goriano Sicoli addebitando allo stesso:

- violazione dell'art. 1, comma 1 CGS per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in relazione ai fatti a lui ascritti, commessi in danno della Sig.na Mariana Pellone, fidanzata del Sig. Daniele De Remigis arbitro della gara Goriano Sicoli-Jaguar Luco 1^ categoria Girone A disputata il giorno 4.3.2009;
- e alla Soc. Goriano Sicoli, la responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio tesserato.

Con delibera assunta all'esito della udienza del giorno 12.4.2010, la CD Territoriale: ritenuto che dalle indagini svolte, gli addebiti mossi a carico del giocatore Ventresca trovavano riferimento solo nella deposizione della Sig.na Pellone – persona non tesserata – per cui non potevano essere utilizzabili quale prova a mente del CGS e che, inoltre, essi erano stati allegati a formale denuncia-querela al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, ancora in fase di indagini preliminari, ha prosciolto il Sig. Ventresca Antonio dagli addebiti contestati per difetto di prova idonea.

La delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 59 del 22.4.2010.

Avverso la decisione della C.D.T. ha proposto reclamo la Procura Federale ex artt. 33 e 37 CGS e del C.U. n. 107/A del 15.5.2008 fondando l'impugnativa sul rilievo di errata interpretazione, da parte della C.D.T., dell'art. 35 CGS.

Sostiene la Procura ricorrente che la Sig.na Pellone si sarebbe riportata integralmente alla querela sporta ai Carabinieri e l'arbitro avrebbe riportato le dichiarazioni della Sig.na Pellone nel proprio supplemento del rapporto arbitrale le quali, quindi avrebbero formato

parte integrante dello stesso, assurgendo conseguentemente a rango di piena prova ai sensi dell'art. 35 CGS.

Sulla base di tali considerazioni, la Procura conclude il reclamo con richiesta di riforma della censurata decisione della C.D.T. nella parte relativa al proscioglimento del Sig. Ventresca Antonio e, chiede che la C.D.N., affermata la responsabilità del giocatore, voglia infliggere la sanzione di anni uno di squalifica.

Il ricorso non muove rilievi né propone conclusioni in merito alla responsabilità oggettiva della Società conseguente alla condotta del proprio tesserato.

Per quanto attiene al motivo unico di impugnazione la C.D.N. osserva:

Il testo del ricorso evidenzia che la Procura ritiene pacifica la non utilizzabilità ai fini probatori della deposizione proveniente da persona non tesserata, ma sostiene che il rango di prova piena possa essere riconosciuto attraverso l'acquisizione del fatto in un atto rilevante ai sensi dell'art. 35 CGS quale è il supplemento del rapporto arbitrale.

Nel fascicolo di ufficio risultano allegati due rapporti supplementari al referto arbitrale, un primo, redatto con tutta evidenza, in data successiva all'accesso nella caserma dei carabinieri di Goriano che si deve essere concluso ben oltre le ore 18,00 del giorno 4.3.2009 come certifica il verbale della querela sporta dalla Sig.na Pellone, e un altro, redatto in data 1 aprile 2009.

Il testo del rapporto più immediato evidenzia una contraddizione in quanto l'arbitro prima riporta i fatti come se fossero appartenuti alla sua diretta conoscenza, riferendo di una precisa individuazione del sig. Ventresca mentre, nella conclusione precisa di avere appreso i fatti dal racconto della fidanzata la quale però non conosceva la identità del sig. Ventresca.

Dall'esame di tutta la documentazione allegata al fascicolo di ufficio e anche in querela, non si evidenzia, infatti, alcuna identificazione dell'autore del fatto denunciato nella persona del sig. Ventresca.

E' solo l'arbitro che ne parla al collaboratore della Procura, ma solo nella fase delle indagini in epoca successiva e senza che risulti alcun riscontro del fatto nei documenti processuali.

Infatti, nella deposizione rassegnata al collaboratore della Procura Federale Sig. Filaurò Giancarlo in data 4.5.2009 l'arbitro riferisce: *"Sono venuto a sapere dell'accaduto solo al termine della gara, nell'entrare nella mia autovettura ho visto la mia ragazza in lacrime. Subito dopo sono andato in caserma dove la mia ragazza ha identificato colui che aveva commesso il fatto descritto nel supplemento di rapporto del 5 marzo 2009 e, successivamente la mia ragazza ha sporto denuncia ai Carabinieri di Goriano Sicoli nei confronti del Ventresca Antonio"*.

La Procura Federale ha quindi articolato il ricorso sulla previsione dell'art. 35 CGS con riferimento al comma 1.1. (ancorché non espressamente indicato) censurando la decisione della C.D.T. per aver "disatteso l'indicazione vincolante fornita dal legislatore federale riguardo la valenza dei mezzi di prova".

Alla udienza odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento. Nessuno è comparso per il calciatore Ventresca.

In merito la CD Nazionale osserva:

l'art. 35 1.1 CGS stabilisce che costituiscono prova piena i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale.

La normativa dunque assegna ai diversi mezzi, una diversa classificazione e valutazione ai fini probatori.

La prova piena è assolutamente e direttamente determinante per la formazione del giudizio circa il comportamento del tesserato in occasione dello svolgimento della gara, mentre gli atti di indagine allegati dalla Procura Federale pur costituendo elementi

indispensabili del procedimento ai sensi del successivo art 35 comma 5.1 CGS rappresentano solo una possibilità concorrenziale alla formazione del giudizio da parte degli organi della giustizia sportiva.

Ciò premesso, deriva conseguentemente che il contenuto dei supplementi di rapporto, nei quali sono riferiti in aggiunta i fatti addebitati al Sig. Ventresca, provenienti dalla conoscenza di terzi, non possono ritenersi integrativi dei presupposti di classificazione della prova piena perché riportano fatti non rientranti nella cognizione diretta del direttore della gara e provenienti da persona non tesserata, non correlati da elementi di certezza assoluta e, comunque, costituenti oggetto di indagini affidate agli organi di giustizia ordinaria penale ancora nella fase preliminare, allo stato non acquisibili agli atti del procedimento disciplinare sportivo.

Con riferimento invece agli esiti delle indagini acquisite e prodotte dalla Procura Federale deve rilevarsi che la deposizione spontanea della Sig.na Pellone non può essere utilizzabile per tutte le considerazioni innanzi svolte e, comunque perché non sorretta da elementi oggettivamente inconfutabili di giudizio, come potrebbe essere una registrazione televisiva, e soprattutto perché la informatrice si riporta integralmente al contenuto della querela che risulta sporta contro persona ignota mancando nell'atto ogni riferimento di individuazione dell'autore del fatto denunciato.

Essendo stato dunque affidato alle indagini della polizia giudiziaria, allo stato coperte da segreto istruttorio, sia l'accertamento della identità, sia la responsabilità dell'autore dei fatti denunciati, un eventuale preventivo giudizio di colpevolezza, fondato su elementi probatori non oggettivamente inconfutabili e non doverosamente apprezzabili da parte della giustizia sportiva, potrebbe risultare errato.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dalla Procura Federale.

(312) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA' SS PRETURO (ammenda € 500,00) E AL SUO PRESIDENTE ANTONIO VITTORINI (inibizione mesi 6), EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 60 del 29.4.2010).

Al termine della gara Preturo – San Vittorino campionato di terza categoria, disputata il 14 ottobre 2007, l'arbitro Stefano Barone riferiva che, appena lasciato l'impianto di gioco alla guida dell'autovettura di proprietà del padre, veniva affiancato da altra autovettura di piccola cilindrata di colore verde scuro con almeno cinque persone a bordo, che egli riconosceva quali sostenitrici della società Preturo, il cui conducente, suonando insistentemente il clacson, lo affiancava sulla sinistra, gli tagliava la strada e lo costringeva, per evitare la collisione, a gettarsi sul lato destro della carreggiata e ad urtare contro il muro ivi esistente.

Nel mentre l'autovettura che aveva provocato l'incidente si dava a fuga precipitosa, quella condotta dall'arbitro subiva danni alla carrozzeria, per la riparazione dei quali era preventivato l'importo di circa € 3.750,80.

Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale de L'Aquila, sulla base di siffatto referto, infliggeva alla società Preturo la squalifica del campo per una giornata, nonché l'ammenda di € 1.000,00 e le imponeva l'obbligo di risarcire il danno all'autovettura, se richiesto e provato.

Su ricorso della società Preturo, che respingeva ogni responsabilità del fatto, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Abruzzo riduceva l'ammenda ad € 600,00 in considerazione della categoria di appartenenza della ricorrente.

Nel mentre l'A.I.A. – L.N.D. deliberava di riconoscere all'arbitro Barone l'indennizzo di € 1.500,00 oltre Iva, lo stesso Barone, a mezzo di dichiarazione resa il 5 maggio 2008, rettificava il referto di gara e precisava di non avere l'assoluta certezza che gli occupanti dell'autovettura che l'avevano danneggiato fossero sostenitori della società Preturo e che gli era sembrato che soltanto uno di loro fosse presente durante la gara, ma nulla di più. Per tale dichiarazione, che seguiva quella del 30 aprile 2008 di rinuncia del Barone a percepire il risarcimento del danno, la pratica veniva archiviata dal Comitato Regionale Abruzzo, non essendo più nulla dovuto dalla società Preturo.

In questo contesto era emerso da una dichiarazione resa dal Barone al Sostituto Procuratore Arbitrale in occasione della rettifica di referto, che il presidente della società Preturo sig. Antonio Vittorini aveva sporto denuncia – querela nei confronti dell'arbitro Barone per il contenuto non veritiero del referto di gara, sicchè l'arbitro Barone, all'esito di alcuni incontri avuti con il Vittorini, aveva rettificato il referto e rinunciato al risarcimento, dietro assicurazione da parte del Vittorini che la denuncia – querela presentata alla Procura della Repubblica de L'Aquila sarebbe stata ritirata. Il Barone si era inoltre accollato le spese legali sostenute dal Vittorini per la redazione dell'atto in ragione di € 150,00.

La Procura Arbitrale segnalava i fatti alla Procura Federale, che, svolte le indagini, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Comitato Regionale Abruzzo il sig. Antonio Vittorini presidente della società Preturo e la società Preturo, quanto al primo per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS a motivo della indebita pressione esercitata nei confronti dell'arbitro per indurlo a modificare il referto, nonché dell'art. 30 comma 2 Statuto FIGC a motivo della violazione della clausola compromissoria, quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Era emerso che il Vittorini aveva sporto la denuncia – querela nonostante che la Lega Nazionale Dilettanti avesse respinto la sua richiesta di concessione all'autorizzazione ad adire le vie legali contro l'arbitro Barone.

La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva al Vittorini la sanzione di mesi sei di inibizione (in luogo della richiesta di un anno di inibizione e dell'ammenda di € 1.000,00) ed alla società la sanzione di ammenda di € 500,00 (in luogo della richiesta di tre punti di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di € 1.000,00).

La Commissione Disciplinare motivava che al Vittorini poteva essere comminata la sanzione soltanto con riferimento alla palese violazione della clausola compromissoria, mentre non risultava provata l'altra circostanza che gli era stata contestata di aver voluto ottenere vantaggi o utilità in violazione delle norme federali, atteso che il Vittorini, più semplicemente, aveva voluto trovare una soluzione bonaria della vicenda, che gli era stata peraltro sollecitata dallo stesso Barone.

Avverso tale decisione, resa il 29 aprile 2010, ricorre la Procura Federale, la quale, richiamato il deferimento, chiede applicarsi a carico del Vittorini e della società Preturo tutte le sanzioni di cui al primo grado.

Alla udienza odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento. Nessuno è comparso per i deferiti; in data 16.6.2010 il sig. Antonio Vittorini ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, che non può essere esaminata perché fuori dei termini di cui all'art. 37 CGS con conseguente inammissibilità della stessa. Il ricorso è fondato.

Appare evidente dall'esame degli atti che la denuncia – querela del Vittorini contro l'arbitro Barone, che la Lega non aveva autorizzato, rappresentava non soltanto la palese violazione dell'art. 30 comma quarto dello Statuto FIGC, ma anche il tentativo, peraltro riuscito, di indurre l'arbitro Barone a smentire il proprio referto e a rinunciare al

risarcimento del danno, così scagionando la società Preturo dalla responsabilità dell'incidente stradale causato dai suoi sostenitori.

Significative appaiono al riguardo le espressioni pronunciate dal Barone che "il presidente del Preturo Vittorini Antonio mi disse testualmente che mi avrebbe tolto da denuncia a condizione che io avessi fatto questa precisazione di rapporto e che tanto i soldi non li avrei mai ricevuti" e che rendono particolarmente grave il comportamento del Vittorini anche in relazione all'età dell'arbitro, a proposito della quale sussiste l'ulteriore espressione del Barone che "non esiste che un ragazzo di 18 anni va ad arbitrare e vi debba prendere le denunce con le relative spese giudiziarie e relativi problemi e preoccupazioni".

Ove si consideri che tali circostanze sono state confermate dallo stesso Vittorini ("io gli ho ribadito che era possibile rimettere la querela solo a determinate condizioni: rimborso delle spese da me sostenute con l'avvocato e corretta rappresentazione dello svolgimento dei fatti occorsi alla gara Preturo – San Vittorino e dopo abbiamo concordato per € 150,00 e successivamente ho ritirato la querela"), appare evidente che la decisione impugnata ha male interpretato le risultanze probatorie, finendo per declassare la stessa incolpazione della Procura Federale e per rappresentare quasi come virtuoso il comportamento del Vittorini (che sarebbe stato finalizzato a "trovare una soluzione alla vicenda che ponesse fine alla questione controversa") e che virtuoso non era certamente stato.

Il deferimento va pertanto accolto con conseguente parziale modifica della decisione e l'aggravio delle sanzioni in essa comminate.

P.Q.M.

Infligge a Antonio Vittorini nella qualità di Presidente della società SS Preturo l'inibizione di anni 1 (uno) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), alla società SS Preturo la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2010/2011, con conferma dell'ammenda di € 600,00.

(293) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 59 del 22.4.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il reclamo proposto dalla Società ASD Montesilvano, avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 59 del 22.4.2010, che riteneva a carico della Società reclamante la violazione dell'art. 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva, irrogava alla medesima la sanzione di € 1,000.00 di ammenda.

Alla udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto dell'appello. Nessuno invece è comparso per la Società ricorrente.

Osserva:

La Procura Federale, con atto del 5.2.2010 deferiva innanzi alla C.D.T. Abruzzo, il Sig. Zirpolo Nicola, segretario-consigliere della ASD Montesilvano, per violazione dell'art. 1 comm.1 CGS in relazione all'art. 5 comm. 1, 4 e 5 CGS, e la società stessa ai sensi dell'art. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva diretta. L'esperita istruttoria, accertava che lo Zirpolo, a seguito di una conversazione telefonica con un arbitro della Sezione AIA di Pescara, inviava a quest'ultimo un sms ritenuto di contenuto offensivo.

Lo stesso Zirpolo, ammetteva il fatto e chiedeva la definizione del giudizio, con l'applicazione di pena concordata con la Procura Federale nella misura di gg. 40 di inibizione.

La C.D.T. Abruzzo accoglieva il richiesto patteggiamento per lo Zirpolo, ed infliggeva alla ASD Montesilvano, in assenza di richieste alternative, l'ammenda di € 1,000.00.

Ricorre avverso questa decisione la società, con memoria ritualmente depositata e con la quale, pur riconoscendo il principio della responsabilità oggettiva, posto a carico delle società, quale conseguenza e per il fatto ascrivibile ad un proprio tesserato, rileva come nel caso in esame, la condotta tenuta dal tesserato dovendosi ritenere "esternazione di un pensiero in forma privata" non ricadrebbe nella previsione normativa di cui all'art. 5 comma 4 CGS che sanziona le espressioni lesive della onorabilità quando le stese siano rese pubblicamente o trasmesse con modalità di comunicazioni tali da esser recepite da più persone, di guisa che la conoscenza delle stesse da parte della società consenta alla stessa di dissociarsi pubblicamente così come previsto dall'art. 5 comma 7 CGS.

La reclamante evidenzia, inoltre, una eccessiva severità della sanzione, ingiustificata in quanto la condotta dello Zirpolo non può essere riferibile alla Società ASD Montesilvano che, da tale condotta non ha riportato alcun vantaggio, ma anzi ne è uscita danneggiata.

Motivi della decisione

Non può essere accolta il richiesto proscioglimento della ASD Montesilvano calcio, non potendosi riconoscere alla condotta dello Zirpolo, una mera "esternazione del pensiero, trasmesso in forma privata" in primo luogo perché la telefonia cellulare si avvale del principio di trasmissione per onde radio, raccogliibile anche da persone diverse dal destinatario, ma soprattutto perché le espressioni lesive trasmesse al Dario Nicola, erano strettamente connesse ad un presunto danno, che la società di cui lo Zirpolo era segretario-consigliere avrebbe subito a causa di un arbitraggio ritenuto evidentemente negativo.

La stessa qualifica societaria dello Zirpolo, infine, rende pienamente responsabile a titolo soggettivo la società reclamante.

Anche la doglianza relativa alla misura della ammenda non può essere accolta apparendo congrua la somma di € 1,000.00 inflitta con la decisione di primo grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD Montesilvano e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa non versata.

(287) – APPELLO DELLA SOCIETA' FCD FOLLONICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANDREA CRISTIANO FINO AL 18.9.2011 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA FOLLONICA/CASTIGLIONESE DEL 14.2.2010 (Campionato di 1^ Categoria) (delibera GS CU n. 54 del 18.3.2010 e CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 59 del 15.4.2010).

Con reclamo del 23.4.2010 la Società FCD Follonica ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale c/o il CR Toscana, con CU n. 59 del 15.4.2010, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 54 del 18.3.2010, con la quale il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Andrea Cristiano la squalifica fino all'11.1.2012.

Ascoltato alla odierna udienza l'avv. Davide Novelli, legale della Società reclamante, il quale si riporta integralmente ai motivi del reclamo e ne chiede l'accoglimento.

Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile, e per l'effetto, dispone l'addebito della tassa non versata.

(301) – APPELLO DEL SIG. RUBEN DARIO LARROSA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell'8.4.2010).

La Commissione, letto il ricorso avverso la decisione del 7.4.2010, della CD Territoriale presso il CR Lazio pubblicata sul C.U. n. 120 dell'8.4.2010, proposto dal tesserato Ruben Dario Larrosa, osserva:

La Procura Federale, a seguito di approfondita indagine, deferiva innanzi alla Commissione di disciplina Territoriale della Regione Lazio, i tesserati Umberto Lazzarini, quale Presidente della ACD Vigor Cisterna (già ASD Aprilia), la società stessa ed il calciatore Ruben Dario Larrosa.

Il primo per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 comma 2 dello Statuto Federale; ed inoltre della violazione dell'art. 1 comma 1 e 3 CGS in relazione all'art. 39 del Regolamento della LND e degli artt. 91, 94 e 94ter comma 1, 2 e 6 NOIF.

La seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare da ascrivere al Presidente dell'allora ACD Aprilia.

Il calciatore Larrosa per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 comma 2 dello Statuto ed inoltre della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 39 del Regolamento della LND e 94 e 94 ter comma 1, 2 e 6 della NOIF.

La Commissione Territoriale decideva in ordine alla posizione del solo Umberto Lazzarini e della Soc. ACD Vigor Cisterna, disponendo la separazione dei giudizi, per omessa comunicazione della convocazione al calciatore.

La posizione di quest'ultimo veniva, quindi, esaminata con separato giudizio, conclusosi con la decisione oggi reclamata emessa dalla C.D.T. Lazio, in data 8.4.2010 n. 120, in forza della quale al calciatore Larrosa veniva inflitta la sanzione di mesi 6 di squalifica.

Ricorre, avverso tale decisione il calciatore il quale, in via principale chiede l'annullamento della decisione, lamentando il mancato esame da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, delle note difensive dal medesimo inviate alla Commissione con racc. RR. in data 1 marzo 2010 e ricevuta in data 4.3.2010, come da documentazione postale allegata.

In via gradata, il calciatore avanza richiesta di riduzione della sanzione a lui inflitta dalla C.D.T. Lazio.

Alla udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il ricorrente.

Motivi della decisione

La richiesta di annullamento della decisione emessa dalla C.D.T. Lazio è infondata e non può essere accolta.

Il Larrosa, ha effettivamente inviato le sue note difensive il 1° marzo del 2010, indirizzandole tuttavia al Comitato Regionale Lazio, anziché alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio, ove non sono mai pervenute.

La omessa trasmissione delle note difensive all'organo giudicante di prima istanza, è da ascriversi alla genericità dello scritto difensivo e quindi alla impossibilità di individuare il destinatario.

Nessuna censura può essere quindi mossa alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta in prima istanza essendo stata la stessa irrogata entro i minimi edittali previsti per la sola violazione della clausola compromissoria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal calciatore Ruben Dario Larrosa, e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Alessandro Vannucci

“”

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete